

Aut. Tribunale di Lecco n. 61 del 17.2.1959

Periodico di Confartigianato Imprese Lecco  
Via Galileo Galilei 1 - 23900 LECCO - Tel. 0341.250200


**direttore responsabile:** VITTORIO TONINI

**redazione:** Vittorio Tonini, Chiara Bellingardi,  
Paola Bonacina, Armando Dragoni,  
Antonella Giudici, Paolo Grieco,  
Emanuele Pensotti, Edoardo Persenico,  
Matilde Petracca, Fabrizio Pierpaoli,  
Larissa Pirola, Giovanni Righetto, Alessia Riva,  
Elena Riva, Ildefonso Riva, Lisa Rossini

[www.artigiani.lecco.it](http://www.artigiani.lecco.it) / [info@artigiani.lecco.it](mailto:info@artigiani.lecco.it)

**grafica e stampa:**

Editoria Grafica Colombo srl  
Via Roma 87 - Valmadrera (Lc) - Tel. 0341.583015

 Periodico associato all'Unione  
Stampa Periodica Italiana

**QUESTO NUMERO  
VIENE DISTRIBUITO  
IN 3.500 COPIE**




anno 67  
n. 5  
2020  
maggio

  
LECCO

L'ARTIGIANATO  
LECCHESE

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - LO/MI



**PRONTI PER RIPARTIRE?**  
Indicazioni utili per il post emergenza

~~COVID-19~~

# “Fase 2”: pronti per ricominciare in sicurezza al fianco delle nostre imprese

Ripresa, fase 2, dopo Covid. Sono termini diversi e con sottolineature specifiche, eppure ciascuno di loro nasconde una “trappola”: l'idea che le cose possano in qualche modo tornare presto nel solco del passato prossimo, di ciò che fino al fatidico 20 febbraio scorso definivamo “la normalità”. Non sarà così, ovviamente. Ce ne siamo accorti per primi, noi artigiani. Parlo di quanti tra noi hanno affrontato con coraggio queste difficili settimane senza arretrare di un passo e parlo di quanti hanno saputo ricalibrare con tenacia parte della loro attività. Parlo anche di tutti coloro (e sono la maggioranza) che riaprono in questi giorni i battenti dopo aver rispettato lealmente le regole. I numeri di un recente sondaggio di Confartigianato Lombardia ci dicono che in provincia di Lecco, a metà aprile, 7 aziende su 10 vedevano ancora sospesa la propria attività. Sono cifre enormi, ovviamente. Cifre alle quali non eravamo più abituati, che ci preoccupano esattamente quanto nel 2011 ci preoccupavano le percentuali dei fallimenti. Nel complesso, il nostro comparto dovrà far fronte a 60 giorni in cui due terzi del fatturato si è letteralmente volatilizzato. Perdita di commesse e crisi di liquidità sono già all'ordine del giorno per la maggioranza delle piccole imprese lecchesi. Tutti, nessuno escluso, hanno compreso che le cose non torneranno com'erano. Certamente non con un semplice schiocco di dita, come qualche imbonitore di lungo corso intenderebbe farci credere.

Ciò che è necessario per ripartire lo abbiamo indicato fin dal primo istante di questa emergenza sanitaria, sociale ed economica. Servono regole certe, non decreti fiume. Serve liquidità immediata, non liste di attesa. Serve sostenere l'impresa, non promuovere ciecamente l'assistenzialismo. Serve direzionare chiaramente le dinamiche legate al credito, non chiedere alle banche “atti d'amore”. In questi giorni confusi si sta aprendo quella che il Governo ha già da tempo definito la fase 2 dell'emergenza. Eppure, ancora una volta, le regole del gioco non sono cristalline. Le riaperture sono scaglionate e parziali, i formalismi sostituiscono linee guida concrete, le attese sono più delle risposte. Sarà difficile? Sì, sarà difficile. Ma il momento di ripartire è ora, non domani.

Ricordate i numeri citati in precedenza? Ce ne




sono due che colpiscono immediatamente lo sguardo, e fanno ben sperare. Tra le opinioni degli artigiani lecchesi (come dicevamo, in gran parte gravati da chiusure continuative in questi due mesi), fanno capolino due indicazioni nette, intangibili. Soltanto l'1,1% delle aziende lecchesi considera pensabile una chiusura dei battenti. D'altro canto, la maggioranza di loro non ha dubbi nell'indicare l'elemento trainante della fase di progressiva uscita dalla crisi: dinamismo e resilienza delle micro-imprese. Insomma, è il nucleo base della filiera che farà ripartire la produzione di settore. Questa è già oggi la certezza dei nostri artigiani. Proprio nei giorni scorsi mi è capitata sott'occhio una delle ultime interviste di Felice Gimondi, straordinario campione bergamasco

troppo spesso derubricato a miglior secondo di un'epopea cannibalizzata da Eddie Merckx. A una specifica domanda relativa ai suoi cimeli, Gimondi asseriva di non tenerne in casa, non era il tipo da mausolei. Al contrario, ne aveva lasciati parecchi tra le mura del Museo del falegname dell'amico di una vita, Tino Sana, ad Almenno San Bartolomeo. Gli piaceva, erano le sue parole, l'idea delle sue bici in mezzo agli strumenti del legno. “In fondo anch'io ero un artigiano, della fatica e dei pedali”, dichiarava in quell'ultima intervista. Ecco, Gimondi aveva centrato il punto. C'è una fatica sterile e poi c'è una fatica artigiana. Pura, produttiva, feconda. Una fatica che macina pedalate e divora salite e sterrati. In faccia a qualunque Cannibale. Che siano gli effetti collaterali di una globalizzazione sregolata, che sia la concorrenza sleale di qualche terra lontana, o un virus invisibile a cui stare a ruota con prudenza e quindi battere in volata.

Ciò che è necessario per ripartire lo abbiamo indicato fin dal primo istante di questa emergenza sanitaria, sociale ed economica. Servono regole certe, non decreti fiume.



~~COVID-19~~

INDICAZIONI UTILI PER IL POST EMERGENZA

**PREMESSA**

Il momento storico che stiamo vivendo è sicuramente il più complesso dal dopoguerra; sotto alcuni punti di vista è molto più imprevedibile della crisi finanziaria del 2008 e della progressiva stretta del credito che le PMI da allora hanno vissuto. Nel 2008 infatti la crisi nasceva e si consumava principalmente negli ambiti finanziari ed immobiliari, nell'economia reale le conseguenze sono state importanti e hanno ridefinito alcune regole, in particolare, in riferimento al rapporto con il credito e ad una pianificazione delle commesse con un orizzonte temporale più breve. Molte aziende però avevano risorse ed "anticorpi" per adeguarsi al nuovo scenario e trovare un nuovo posizionamento competitivo che ne ha garantito la continuità aziendale.

Nello scenario attuale, stiamo vivendo un forzato e radicale cambiamento del contesto economico e delle abitudini e consuetudini che hanno sempre contraddistinto il nostro modo di "fare impresa":

- ➡ Molte attività commerciali sono chiuse e quelle aperte lavorano con modalità non usuali;
- ➡ Molte attività produttive sono ferme o rallentate; Non si fanno fiere ed eventi;
- ➡ Non si incontrano i clienti;
- ➡ Non si fanno riunioni con consulenti, fornitori e banche;
- ➡ I consumatori si comportano in modo diverso;
- ➡ Molti consumatori hanno una disponibilità economica ridotta o temono che si ridurrà nel breve periodo

### **MOLTI IMPRENDITORI VIVONO CON LA SPERANZA CHE QUANDO TUTTO FINIRÀ SI TORNERÀ ALLA VITA DI PRIMA, MA SARÀ VERAMENTE COSÌ?**

Se è vero che l'incertezza dello scenario futuro rende difficile ragionare su strategie imprenditoriali di mediolungo termine, è anche vero che un ripensamento delle proprie abitudini e tattiche è vitale per difendere oggi la continuità aziendale e porre le basi per una più agile ripresa quando l'emergenza sanitaria volgerà al termine con la conseguente graduale ripresa di tutte le attività economiche.

Pertanto, mentre le aziende globali affrontano l'emergenza Coronavirus, emergenza impossibile da prevedere a causa della sua rarità, occorre concentrarsi su nuovi aspetti che possono aiutare a rimodellare i risultati e le strategie da mettere in campo.

Tra le priorità a cui le aziende devono guardare rientrano: 1) **la continuità aziendale**; 2) **valutazione sull'affidabilità della**

**propria catena di approvvigionamento**; 3) **la liquidità a breve termine**; 4) **la riorganizzazione del lavoro interno guardando a nuovi strumenti di lavoro flessibile, agile, da remoto, ovvero, telelavoro e smart working** 5) **potenziare o iniziare ad approntare il sistema dell'e-commerce**.

Queste sono le azioni principali che le imprese devono effettuare per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus. Perché, quando la crisi sarà finita, si salveranno solo le aziende che hanno dimostrato resilienza e agilità nel rimodellare la strategia aziendale in vista delle incerte prospettive future, dato che l'attuale emergenza non si esaurirà al suo termine, ma lascerà un'eredità pesante sul modello organizzativo dell'azienda.




### **DIFENDERE LA LIQUIDITÀ, PROPRIA E DELLA FILIERA PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ AZIENDALE**

A causa dell'emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro paese e con le conseguenti restrizioni adottate dal Governo, le aziende stanno subendo interruzioni della catena di approvvigionamento e degli impegni di produzione. Ripercussioni significative si avranno anche nei comportamenti dei consumatori che impatteranno sul commercio al dettaglio, il settore immobiliare, l'industria manifatturiera e quella automobilistica.

### **Per aiutare ad affrontare queste sfide, le aziende dovranno effettuare le seguenti operazioni:**

- ➡ **valutare la liquidità a breve termine** adottando una disciplina di monitoraggio del flusso di cassa che consenta di prevedere pressioni così da intervenire in modo tempestivo. È altresì importante mantenere una rigida disciplina sul capitale circolante, in particolare per quanto riguarda la raccolta di crediti e la gestione dell'accumulo di scorte;
- ➡ **valutare i rischi finanziari** e operativi e rispondere rapidamente. Come? Monitorando l'escalation dei costi diretti e il loro impatto sui margini complessivi dei prodotti, intervenendo e rinegoziando, ove necessario;
- ➡ **monitorare le pressioni** che potrebbero avere un impatto su alcuni dei loro clienti, fornitori, appaltatori o partner. Ciò è particolarmente importante per settori come quello automobilistico e farmaceutico, che dipendono fortemente da fornitori terzi;
- ➡ **prendere in considerazione opzioni alternative** per la catena di approvvigionamento. Le aziende che acquistano parti o materiali dai fornitori in aree significativamente interessate da COVID-19 dovranno cercare alternative. Tali rapidi spostamenti creeranno una capacità temporanea per soddisfare gli obblighi dei clienti.





Riassumendo, *“gli utili si fanno per competenza ma le aziende falliscono per cassa”*. Questa cruda affermazione aiuta a focalizzarci sul primo fattore che l'imprenditore deve tenere in considerazione ossia la difesa della continuità aziendale di fronte al probabile rallentamento del fatturato e alla possibile difficoltà nell'incassare i crediti in essere. È essenziale per l'impresa determinare in che modo la crisi COVID-19 influisca sui budget e sui piani aziendali. Le società quindi, dovranno sottoporre a stress i piani finanziari per molteplici scenari al fine di comprendere il potenziale impatto sulla performance finanziaria e valutare per quanto tempo potrebbe continuare a produrre i suoi effetti negativi.

Se l'impatto è significativo e le precedenti ipotesi di bilancio e piani aziendali non sono più pertinenti, le aziende dovranno rivedere piani e strategie. Fatto questo resta la necessità di garantire a breve termine il capitale da impiegare per le operazioni commerciali continue. Allo stesso tempo, le aziende dovranno rivedere i costi operativi complessivi e prendere in considerazione il rallentamento o la riduzione di tutte le spese non essenziali.

Le azioni delle aziende che fronteggiano un fermo produttivo (totale o parziale) dovranno andare nella direzione di tutelare gli asset fondamentali per garantire la capacità produttiva (principalmente personale e fornitori strategici) senza mettere a repentaglio la tenuta finanziaria dell'impresa.

Occorre sangue freddo, fare bene i conti, essere veloci in alcune decisioni e trasparenti nelle relazioni con il personale.

Il tema della cassa integrazione, ad esempio, è spesso vissuto nelle PMI come un'onta da rimandare il più possibile, ma occorre essere in grado di superare l'orgoglio personale per comprendere che il “bene prezioso” per entrambe le parti (datore di lavoro e dipendente) è preservare il posto di lavoro nel medio-lungo periodo e questo può avvenire solo se si preserva la continuità aziendale.

**Le attività pratiche da svolgere** per difendere la continuità aziendale possono essere così riassunte:

➡ Scrupolosa attività di Credit Management: verificare l'ammontare e le scadenze dei crediti in essere vs. clienti (ove possibile contattandoli ai fini di avere elementi di valutazione in più) prefigurando una ipotesi sull'ammontare degli insoluti attesi.

➡ Valutare con precisione la liquidità aziendale, la domanda a cui rispondere è: con il fermo dell'attività e una stima degli aumenti degli insoluti, con la liquidità attuale per che periodo sono in grado di coprire i costi fissi della mia attività per almeno i prossimi tre mesi? Se la risposta è NO bisogna stabilire il fatturato minimo che indicativamente si potrà realizzare e soprattutto quali sono i costi di gestione che potrebbero essere rinviati o eliminati per far sopravvivere l'attività.

➡ Ricordatevi di onorare gli impegni ed in caso di oggettiva difficoltà avvisate il fornitore e negoziate nuove condizioni che sarete in grado di rispettare.

➡ Sospendere in modo tempestivo i costi non-core (non necessari per la sopravvivenza dell'azienda) e procedere anche con il recupero dei crediti, senza interrompere il pagamento dei fornitori essenziali. Soprattutto oggi è necessario rispettare il credito della nostra filiera.

➡ Richiedere al proprietario una riduzione temporanea del canone o altra soluzione agevolativa. Ricordiamo che il mancato o ritardato pagamento di un canone di affitto può portare alla risoluzione del contratto, suggeriamo di proporre al locatario delle modifiche temporanee per fronteggiare il momento di difficoltà. Il servizio legale dell'associazione ha redatto delle linee guida e può supportarvi in queste attività.

➡ Rinviare gli investimenti a lungo termine, spostare la decisione più avanti, e, ove possibile, occorre utilizzare la possibilità introdotta dal Decreto Cura Italia per le piccole medie imprese di congelare fino al 30 settembre 2020 le linee di credito in conto corrente, i finanziamenti per anticipi su titoli di credito, le scadenze di prestiti a breve, le rate di prestiti, i canoni in scadenza, le operazioni di leasing finanziario già concessi con la nuova “Sabatini”.

➡ Attivare gli ammortizzatori sociali (Cassa integrazione ordinaria, Cassa in deroga, FIS, FSBA) che impattano in modo positivo sulla liquidità aziendale.



## IMPATTO SULL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

### LO SMART WORKING


Un primo aspetto che tutte le imprese hanno sperimentato in modo improvviso è un mutamento radicale delle dinamiche relazionali del mondo del lavoro, sia quelle interne (con dipendenti e collaboratori) che quelle esterne (rapporti con clienti e fornitori, dinamiche commerciali etc).

Sintetizzando possiamo dire che, per causa di forza maggiore, tutte le aziende sono diventate un po' più digitalizzate ed hanno introdotto in modo massiccio lo smart working.

**Sino alla data del 31.07.2020 (DPCM 08/03/2020)** è possibile attivare la modalità di lavoro smart working, anche in assenza di accordi individuali tra datore e dipendente, a condizione che vengano rispettati gli obblighi formativi in materia di sicurezza (scaricabile dal sito Inail e trasmesso al dipendente a mezzo di mail), nonché gli





~~COVID-19~~

INDICAZIONI UTILI PER IL POST EMERGENZA

obblighi di comunicazione telematica attraverso l'apposita sezione disponibile sul sito Cliclavoro.

A seconda del settore e dalle dimensioni aziendali, le imprese dovranno riorganizzare i team, riallocare le risorse e stabilire programmi e politiche di benessere dei dipendenti a supporto di un ambiente di lavoro sicuro.

### I PROTOCOLLI DI SICUREZZA

Laddove il telelavoro o accordi di lavoro flessibile non sono possibili perché le aziende devono avere lavoratori sul posto o in contatto diretto con i clienti, resta fondamentale fornire misure di prevenzione e protezione dal rischio contagio.

Occorre che le aziende, dopo lo smarrimento iniziale, prendano consapevolezza del tema e passino da un approccio basato sugli strumenti (guanti, mascherine e disinfettante) ad un approccio organizzativo, basato sulla adozione di protocolli di comportamento codificati e comunicati in modo chiaro ed esplicito tanto ai lavoratori quanto (nei prossimi mesi) al personale esterno che avrà accesso all'azienda.

**Le procedure di sicurezza da seguire devono essere chiare e adottate scrupolosamente da ogni lavoratore**, anche e soprattutto perché, in caso di contagi in azienda, vi è il rischio di non poter continuare la propria attività.

Il servizio Categorie ha inoltre sviluppato alcune indicazioni specifiche per tipologie di attività che combinate con gli strumenti precedenti forniscono un quadro utili per definire regole, comportamenti e strumenti.



### MUTAMENTI NEI RAPPORTI DI FILIERA

Le relazioni e l'organizzazione del lavoro, come abbiamo detto in precedenza, non è cambiata solo all'interno dell'azienda ma anche all'esterno; le modalità di rapportarsi con clienti, fornitori e partner sono cambiate profondamente in questi giorni e, probabilmente, il ritorno alla normalità da questo punto di vista non sarà immediato e, forse, non sarà completo.

In queste settimane abbiamo imparato che si possono fare riunioni con partner utilizzando strumenti digitali (Skype, Zoom, Teams etc..) e abbiamo apprezzato l'efficienza ed i minori costi rispetto ad un incontro fisico.

Le attività commerciali obbligate alla chiusura al pubblico spesso hanno potuto organizzarsi per fornire i propri prodotti al cliente, è il caso della ristorazione e di gelaterie e pasticcerie.

La scarsa propensione a recarsi negli esercizi commerciali aperti, per ragionevole prudenza, di parte dei consumatori ha convinto molti esercizi aperti (soprattutto panifici e ortofrutta) ad offrire un servizio di consegna a domicilio. Le difficoltà logistiche che hanno vissuto (e stanno vivendo) le catene della GDO nelle consegne a domicilio hanno rappresentato una opportunità per gli esercizi di vicinato più abili e reattivi per fidelizzare e anche riconquistare una parte di clientela che probabilmente manterranno.

In questo frangente, hanno anche acquistato mercato quei produttori di alimentari che grazie all'**e-commerce** erano già pronti ad offrire al cliente il prodotto a casa in una logica di disintermediazione della filiera; l'utilizzo dei social e il passaparola sono stati i principali veicoli. Mentre i portali di intermediazione come ad esempio Cortilia o Food-scovary, pur vivendo un significativo aumento di fatturato, si trovano ad affrontare notevoli difficoltà organizzative (tempi di spedizione aumentati del 400%, mancanza cronica di prodotti nel paniere) i produttori in grado di consegnare direttamente il proprio prodotto hanno avuto un aumento degli ordinativi tramite e-commerce notevole (media 250% con picchi su carni e salumi del 300%).



### COME METTERE A FRUTTO QUESTO PERIODO

Questo fermo produttivo forzato può essere anche una buona occasione per "far sedere alla scrivania" un po' di più l'imprenditore, spostando la sua attenzione dalla produzione ad altri aspetti, spesso trascurati o rimandati, della gestione di impresa.

Come dicevano, in questa fase i ragionamenti strategici sono un po' complessi, però c'è la possibilità di dedicare tempo e concentrazione ad alcune tematiche che possono incidere sull'efficienza aziendale.

**Confartigianato Imprese Lecco è pronta a supportarvi con entusiasmo anche in questo delicato momento.**

**PER INFORMAZIONI  
SEMPRE AGGIORNATE SU NORMATIVE  
E NOVITÀ FISCALI, CONSULTARE IL SITO  
[WWW.ARTIGIANATO.IT](http://WWW.ARTIGIANATO.IT)**



# Le principali novità del C.D. "Decreto Liquidità" collegato con l'emergenza Covid-19

A seguito del protrarsi dell'emergenza COVID-19 recentemente il Legislatore ha emanato nuove disposizioni urgenti finalizzate all'accesso al credito per le imprese, alla sospensione dei versamenti fiscali / previdenziali / assicurativi, nonché altri interventi di aiuto per fronteggiare la situazione di crisi.

- In particolare le nuove misure adottate riguardano:
- la continuità aziendale per la valutazione delle voci del bilancio chiuso al 31.12.2020;
- la "tolleranza" di una riduzione del 20% per gli acconti IRPEF / IRES / IRAP 2020;
- la validità fino al 30.6.2020 dei c.d. "DURF" emessi entro il 29.2.2020;
- la semplificazione del versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche;
- l'estensione del credito d'imposta "sanificazione";
- l'introduzione di nuove condizioni per poter beneficiare dell'indennità di € 600 da parte dei professionisti iscritti a casse previdenziali private.

Di seguito, si propone una sintesi delle principali novità di carattere fiscale per le imprese artigiane. Non si escludono modifiche / integrazioni durante l'iter parlamentare di conversione in legge, nonché l'emanazione di ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza "coronavirus".

## SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19, è disposta la concessione da parte di SACE spa di garanzie, fino al 31.12.2020, in conformità della normativa Eu in materia di aiuti di Stato, a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. (Per ogni informazione rivolgersi al nostro ufficio credito: dott. Edoardo Persenico)

## RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 16.3.2020

Il c.d. "Decreto Cura Italia" aveva concesso il differimento al 20.3.2020 del termine dei versamenti in scadenza il 16.3.2020. Ora il Decreto in esame differisce ulteriormente detto termine al 16.4.2020.

Tale disposizione opera a favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione.

Di conseguenza possono essere effettuati entro il 16.4.2020 i versamenti scaduti il 16.3 (e prorogati al 20.3) relativi a:

- IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019, in un'unica soluzione o in forma rateale;

- **ISI e IVA** forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli **apparecchi da divertimento ed intrattenimento**;
- **ritenute d'acconto operate a febbraio** su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- **tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali**;
- **contributi previdenziali ed assistenziali** relativi alle retribuzioni maturate nel **periodo di paga di febbraio**, nonché contributi dovuti alla **Gestione separata INPS**, compresi i contributi / premi INAIL.

## SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO

### SOSPENSIONE PER SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO/CORRISPETTIVI

A favore dei soggetti:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al **9.4.2020**, ossia in generale **nel 2019**

è prevista la sospensione dei versamenti "in autoliquidazione" in **scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020** in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%**:

- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

- **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente / assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- **IVA**;
- **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**.



La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare riferimento a quelli in **scadenza nel mese di maggio**, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche la **prima rata fissa per il 2020** dei contributi dovuta dai **commercianti - artigiani** iscritti alla **Gestione IVS**. Dovrà **essere chiarito** se tale sospensione interessa anche i **contributi Enasarco** relativi al primo trimestre.



I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.6.2020**; ovvero
- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.



Le imprese / lavoratori autonomi con **ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni** possono usufruire della predetta sospensione se la **riduzione di fatturato / corrispettivi** di marzo / aprile 2020 è **almeno pari al 50%** rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019.

| Soggetti con ricavi / compensi 2019 <u>non</u> superiori € 50 milioni                                                            |                                                                                     |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Condizione                                                                                                                       | Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL) | Ripresa versamenti                      |
| Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 <b>almeno pari al 33%</b> rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019   | in scadenza nel mese di aprile 2020                                                 | 30.6.2020 (unica soluzione/ prima rata) |
| Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 <b>almeno pari al 33%</b> rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019 | in scadenza nel mese di maggio 2020                                                 |                                         |

| Soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori € 50 milioni                                                                      |                                                                                     |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Condizione                                                                                                                      | Sospensione versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato / premi INAIL) | Ripresa versamenti                      |
| Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 <b>almeno pari al 50%</b> rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019  | in scadenza nel mese di aprile 2020                                                 | 30.6.2020 (unica soluzione/ prima rata) |
| Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 <b>almeno pari al 50%</b> rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019 | in scadenza nel mese di maggio 2020                                                 |                                         |

### **SOGGETTI CON INIZIO ATTIVITÀ DALL'1.4.2019 / ENTI NON COMMERCIALI**

La predetta sospensione dei versamenti *"in autoliquidazione"* in **scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020** relativi a:

- **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente / assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
  - **IVA;**
  - **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**
- opera anche a favore dei soggetti:
- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
  - che hanno **iniziato la predetta attività dall'1.4.2019.**

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.6.2020**; ovvero

- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.



La sospensione in esame è altresì applicabile, limitatamente alle **ritenute** alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**, a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti **attività istituzionale di interesse generale** non in regime d'impresa.

### **SOGGETTI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA**

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;**
- che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;

opera la sospensione dei **versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio**, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi 2019.

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro il **30.6.2020**; ovvero
- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

### **SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SPECIFICI SOGGETTI**

Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, individuati:

- dall'art. 8, DL n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);
- dall'art. 61, DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, **impianti sportivi, palestre, piscine** e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / corsi, fiere ed eventi / **attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub**, ecc.);

il DL n. 23/2020 in esame dispone che **"restano ferme" le sospensioni già previste.**

Per i predetti soggetti la sospensione opera per i termini che scadono nel periodo **2.3 - 30.4.2020** relativi a:

- **versamento delle ritenute alla fonte** su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
- **versamenti / adempimenti** connessi con i **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.**

Gli stessi potevano beneficiare anche della **sospensione del termine di versamento dell'IVA scaduta nel mese di marzo**, ossia l'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.



I **versamenti** oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere **effettuati**, senza sanzioni ed interessi:

- in **unica soluzione entro l'1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica)**; ovvero
- in forma rateizzata, **fino ad un massimo di 5 rate mensili** di pari importo. La prima rata scade l'1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Per le **federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive**, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera **fino al 31.5.2020**.

Per tali ultimi soggetti:

- i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un'unica soluzione **entro il 30.6.2020** ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020;
- l'IVA sospesa va versata entro l'1.6.2020.



Merita evidenziare che, come precisato nella Relazione illustrativa al DL n. 23/2020 in esame, la **specificazione** (versamenti di ritenute / contributi scadenti nel periodo 2.3 - 30.4.2020 e dell'IVA scaduta nel mese di marzo) prevista dal c.d. "Decreto Cura Italia" interessa i soggetti che **"non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione"** disposta dal "nuovo" Decreto. Di conseguenza, qualora un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione di fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, **fruisce della nuova sospensione**. A tal proposito va considerato che, in tal caso, la sospensione opera anche con riferimento all'IVA (in scadenza il 16.4 e il 18.5.2020).

### SOSPENSIONE RITENUTA SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI FINO A € 400.000

Per effetto di quanto stabilito dal c.d. "Decreto Cura Italia", a favore dei soggetti:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 400.000** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, nel 2019;

il sostituto d'imposta poteva **non operare la ritenuta d'acconto** sui redditi di lavoro autonomo / provvigioni **pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020**.

A tal fine il **percipiente** (lavoratore autonomo / agente / rappresentante):

- **non** doveva aver **sostenuto** nel mese di febbraio **spese per prestazioni di lavoro dipendente** / assimilato;
- doveva **rilasciare un'apposita dichiarazione** attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.

Ora il Decreto in esame prevede la possibilità di **non operare la ritenuta sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.5.2020**.

A ciò si collega l'ulteriore verifica che **"nel mese precedente"** non siano state sostenute spese per lavoro dipendente / assimilato.

**Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta devono essere versate** direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi (utilizzando lo specifico codice tributo di prossima emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate):

- in **unica soluzione entro il 31.7.2020** (in precedenza, 31.5); ovvero
- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 31.7.2020.

### ACCONTI IRPEF / IRES / IRAP 2020

Per il **2020**, non è sanzionato l'insufficiente versamento dell'acconto IRPEF / IRES / IRAP qualora quanto versato risulti **non inferiore all'80%** della somma dovuta sulla base del mod. REDDITI / IRAP 2021. Ciò consente quindi di determinare i predetti acconti 2020 su base previsionale con una tolleranza del 20% rispetto all'imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2021.

### CREDITO D'IMPOSTA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il c.d. "Decreto Cura Italia" ha previsto, **per il 2020**, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, **a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate** (fino ad un **massimo di € 20.000**) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Ora, il Decreto in esame **estende la predetta agevolazione alle seguenti tipologie di spese**:

- acquisto di **dispositivi di protezione individuale** (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 / Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
- acquisto / installazione di **altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza** interpersonale (ad esempio, barriere e pannelli protettivi).



Come desumibile dalla citata Relazione Illustrativa tra le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta sono compresi anche i **detergenti mani ed i disinfettanti**.

### DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

È disposto il **differimento dal 15.8.2020 all'1.9.2021** dell'entrata in vigore del **"Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza"**.

La proroga **non riguarda** le disposizioni relative:

- agli assetti organizzativi dell'impresa di cui art. 375, D.Lgs. n. 14/2019;
- alla responsabilità degli amministratori di cui all'art. 378, D.Lgs. n. 14/2019;
- alla **nomina dell'organo di controllo** di cui all'art. 379, D.Lgs. n. 14/2019.

### RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

È disposto che **dal 9.4 al 31.12.2020 non sono applicabili** le se-





guenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
- artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
- art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell'art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

#### POSTERGAZIONE FINANZIAMENTI SOCI

È disposto che ai finanziamenti effettuati a favore delle società di capitali nel periodo 9.4-31.12.2020 **non sono applicabili** le disposizioni previste:

- dall'art. 2467, C.c. in base al quale il **rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- dall'art. 2497-quinquies, C.c. che richiama il citato art. 2467 relativamente ai finanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti sottoposti alla società.

#### PROROGA TERMINI CONSEGNA / TRASMISSIONE CU 2020

Per il 2020, è disposta:

- la proroga **al 30.4** del termine di **consegna ai percipienti** delle CU 2020;
- la **non applicazione della sanzione per la tardiva trasmissione delle CU 2020 all'Agenzia delle Entrate** qualora le stesse siano inviate entro il 30.4. Di fatto, è possibile desumere una sorta di proroga (al 30.4) anche dell'invio all'Agenzia delle CU 2020 connesse con la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Si rammenta che detto termine è stato già oggetto di proroga al 31.3.2020 ad opera del DL n. 9/2020. Resta fermo al 31.10.2020 il termine per l'invio delle CU 2020 non connesse con la dichiarazione dei redditi precompilata (ad esempio, CU relative a lavoro autonomo).

#### PROROGA VALIDITÀ "DURF" APPALTI / SUBAPPALTI "LABOUR INTENSIVE"

È previsto che i certificati di affidabilità fiscale (c.d. "DURF"), emessi entro il 29.2.2020 dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei contratti di appalto / subappalto c.d. "labour intensive", **conservano validità fino al 30.6.2020**.

Si rammenta che il possesso del predetto certificato, attestante la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente alla scadenza delle rite-

nute degli specifici requisiti di cui al comma 5 dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 consente alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici di "sfuggire" ai nuovi obblighi introdotti in materia di ritenute / compensazione nell'ambito dei suddetti contratti.

#### SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

È prevista la **sospensione** per il periodo **23.2 - 31.12.2020** della decorrenza dei termini collegati con le agevolazioni "prima casa", ossia:

- **18 mesi** (a decorrere dall'acquisto dell'immobile) entro i quali l'acquirente della "prima casa" deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato;
- **1 anno** (a decorrere dalla cessione dell'immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria "prima casa" acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto);
- **1 anno** (a decorrere dall'acquisto della nuova "prima casa" con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l'abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.

Merita evidenziare che tale sospensione riguarda anche il termine di **1 anno per il riconoscimento del credito d'imposta** di cui all'art. 7, Legge n. 448/98 a favore del contribuente che ha ceduto la propria abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" ed ha acquistato un altro immobile "prima casa".

#### IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Al fine di semplificare il **versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche** di importo superiore a € 77,47 "senza IVA" è stato riformulato il comma 1-bis dell'art. 17, DL n. 124/2019 prevedendo, come desumibile dalla citata Relazione illustrativa, che:

- se l'**imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre** sia di importo **inferiore a € 250**, ma l'importo complessivo **per il primo e secondo trimestre è superiore a € 250**, il versamento va effettuato **entro il 20.7**;
- se l'**imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre è complessivamente inferiore a € 250**, il versamento dell'**imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre** va effettuato entro il **20.10**.

| Periodo emissione fatture | Imposta di bollo dovuta | Termine versamento |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1° trimestre              | < € 250                 | 20.7 (*)           |
| 1° e 2° trimestre         | < € 250                 | 20.10              |
| 3° trimestre              | qualsiasi importo       |                    |
| 4° trimestre              | qualsiasi importo       | 20.1               |

(\*) Tale termine va rispettato nel caso in cui l'**imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta complessivamente superiore a € 250**.

**Restano quindi ferme le ordinarie scadenze** per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel **terzo e quarto trimestre** (giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento ossia 20.10 e 20.1).



## SICUREZZA

### PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Lo svolgimento dell'attività consentite è vincolata al rispetto delle linee guida per l'applicazione delle misure di sicurezza anti-contagio che dovranno essere adottate a tutela degli imprenditori e dei lavoratori dipendenti. Invitiamo gli imprenditori a verificare le misure adottate e di attenersi a quanto previsto nell'ultimo protocollo sottoscritto che attua le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

### MASCHERINE E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE: TUTTE LE NORME

Sulla base del Decreto Legge n.9 del 2 marzo 2020, art. 34 è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e risultano utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. In condizioni non di emergenza per la produzione di mascherine chirurgiche si applica la norma tecnica UNI EN 14683:2019 che specifica i requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazione e i metodi di prova per le maschere facciali ad uso medico destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi tra pazienti e personale clinico durante gli interventi chirurgici e altri contesti medici con requisiti simili ed è prevista l'apposizione della marcatura CE.

Il Decreto legge 17 marzo n. 18 all'art.15 prevede disposizioni straordinarie per la produzione, importazione e immissione in commercio di mascherine chirurgiche in "tessuto non tessuto" ai sensi dell'art 34 in deroga alla marcatura CE. Per essere utilizzate come dispositivi medici il produttore, sotto la propria responsabilità, deve compilare una autocertificazione in cui attesta che:

- *il prodotto risponde ai requisiti della norma UNI EN 14683:2019 "Mascherine facciali ad uso medico – requisiti e metodi di prova";*
- *il prodotto risponde ai requisiti di biocompatibilità secondo la norma UNI EN ISO 10993-1:2010 "Valutazione biologica dei dispositivi medici – Parte 1: Valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio";*
- *di aver implementato e di gestire la produzione secondo un Sistema di gestione della Qualità.*

L'autocertificazione va inviata all'istituto Superiore di Sanità e all'INAIL. Il Gruppo di lavoro dispositivi medici COVID-19 è incaricato di effettuare una valutazione per l'utilizzo in deroga, limitatamente a questo periodo di emergenza, di maschere facciali ad uso medico anche prive del marchio CE. Al link <https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine> si trovano le modalità operative e le tempistiche per la richiesta di valutazione dell'utilizzo in deroga delle maschere facciali, i contatti per informazioni e la PEC per la presentazione delle istanze. Il Politecnico di Milano è a disposizione per realizzare prove tecniche per la verifica dei materiali utilizzati. Non costituiscono prova d'idoneità ma potranno essere allegate all'autodichiarazione da presentare all'Istituto Superiore di Sanità. Anche sul sito dell'Inail oltre alle informazioni e le procedure riguardanti la comunicazione all'ente, potete trovare una tabella riassuntiva con le norme tecniche per i vari tipi di dispositivi di protezione individuale. L'UNI, ente Nazionale Italiano di Unificazione, al

fine di consentire a imprese e pubblica amministrazione l'accesso ai riferimenti certi per produrre, valutare e acquistare i DPI per la prevenzione del contagio da COVID-19, ha messo a disposizione gratuitamente le norme tecniche di riferimento a questo link

[https://www.uni.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=9216:emergenza-covid-19-a-disposizione-le-norme-uni-per-combattere-il-contagio&catid=171:istituzionale&Itemid=2612#](https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9216:emergenza-covid-19-a-disposizione-le-norme-uni-per-combattere-il-contagio&catid=171:istituzionale&Itemid=2612#)

Inoltre si segnala che il D.L. 17 marzo 2020, n.18, art. 16 recita che "fino al termine dello stato di emergenza gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio".

In sintesi:

- tutti gli individui sul territorio nazionale, che devono comunque rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali, possono utilizzare a scopo precauzionale, mascherine filtranti che per la loro destinazione non si configurano né come DM né come DPI.
- tali mascherine non possono essere utilizzate durante il servizio degli operatori sanitari né dagli altri lavoratori per i quali è prescritto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza.
- i produttori di questo tipo di mascherine devono garantire che non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d'uso prevista dai produttori.
- a tali prodotti non si applicano le procedure valutative di cui all' art.15 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

A tutela della salute di tutti, informiamo che, per le mascherine destinate all'utilizzo dei cittadini non compresi nelle categorie sanitarie o dei lavoratori, Regione Lombardia consiglierà comunque l'utilizzo di prodotti aventi caratteristiche di idoneità segnalati dal Politecnico di Milano.



COVID-19  
CORONAVIRUS



## CATEGORIE

Certi di farvi cosa gradita riprendiamo di seguito alcune delle principali comunicazioni, tempestivamente pubblicate sul nostro sito [www.artigiani.lecco.it](http://www.artigiani.lecco.it), riguardanti quesiti, iniziative e novità normative che si sono susseguite in questo periodo di emergenza. Per approfondimenti rimandiamo al sito dove troverete i testi integrali comprensivi di allegati e schede. Per ulteriori chiarimenti inviare mail a [categorie@artigiani.lecco.it](mailto:categorie@artigiani.lecco.it).

**LICENZA GRATUITA PER VIDEOCONFERENZE - SOSTEGNO TRAMITE TRECURI S.P.A. SB ALLE IMPRESE IN OCCASIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19** - Confartigianato Imprese Lecco mette a disposizione di micro, piccole e medie imprese una licenza **gratuitamente per due mesi** per accedere alla piattaforma di videoconferenza professionale «GoToMeeting Enterprise». Un modo innovativo per interagire con collaboratori, clienti e fornitori continuando a lavorare in maniera efficiente e magari familiarizzare con strumenti che potranno essere utili anche quando l'emergenza sarà finita. Al termine della prova gratuita, la licenza Enterprise sarà disponibile al prezzo speciale di 12,00 € al mese.

**ALIMENTARISTI / ENTRATA IN VIGORE IL 1 APRILE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLE ORIGINI ALIMENTO PRIMARIO PER GLI ALIMENTARISTI** - La Commissione Europea ha pubblicato sulla G. U. dell'Unione Europea in data 31/1/2020 le Linee Guida riguardanti l'applicazione dal **1 Aprile 2020** del Regolamento di esecuzione n. 775/2018, recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento. Dalle Linee guida sono desumibili alcune regole di base, utili per supportare gli operatori nell'individuazione dell'ingrediente o degli ingredienti primari la cui origine, se diversa da quella dichiarata dell'alimento, va riportata in etichetta. Confartigianato ha presentato formale richiesta alla Commissione Europea per poter ottenere una proroga auspicando uno slittamento di almeno 6 mesi motivato dalla complicata situazione che le imprese del settore stanno vivendo. Si tratta di una richiesta, la norma quindi è attualmente in vigore. Il MISE ha chiarito che le imprese possono continuare ad usare gli imballaggi e le etichette in loro possesso fino ad esaurimento delle scorte.

**ALIMENTARISTI / CONSEGNE A DOMICILIO DI PRODOTTI DELLA RISTORAZIONE** - In condizioni normali qualora l'attività di consegna a domicilio non fosse già ricompresa nella SCIA dell'attività di ristorazione/somministrazione le procedure prevedono la presentazione telematica al Suap di competenza di una SCIA relativa al "TRASPORTO DI ALIMENTI CON MEZZI PROPRI", con l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati. Considerato il periodo di emergenza Confartigianato Lecco ha preso contatto con ATS Lecco che ci ha comunicato delle modalità agili per svolgere il servizio di consegna a domicilio di prodotti della ristorazione senza aggiornamento della SCIA che sono riepilogate nella nota 14328 del 27 marzo 2020 di Regione Lombardia cui vi invitiamo a fare riferimento. Si precisa che i chiarimenti ivi contenuti si riferiscono anche alle attività commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità. Riguardo l'HACCP ed eventuali specifiche procedure, mirate a garantire la salubrità e l'igiene degli alimenti durante le fasi di confezionamento e trasporto, si rimanda alla scheda appositamente predisposta.

**ALIMENTARISTI / INIZIATIVA DI REGIONE LOMBARDIA "NEGO-**

**ZI A CASA TUA"** - Confartigianato Lombardia è tra i partner dell'iniziativa promossa da Regione Lombardia finalizzata a facilitare la vita dei cittadini costretti a casa dall'emergenza Covid-19, attraverso un servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e di prima necessità. Ogni Comune rende disponibile sul proprio sito l'elenco dei negozi che fanno consegne a domicilio. Le imprese associate del territorio interessate ad aderire a questa iniziativa sono pregate di compilare il format per la raccolta degli operatori aderenti da segnalare all'Amministrazione Comunale di riferimento e inviarlo alla Segreteria Categorie di Confartigianato Imprese Lecco ([pzatta@artigiani.lecco.it](mailto:pzatta@artigiani.lecco.it)).

**AUTOTRASPORTO / MISURE A FAVORE DELL'AUTOTRASPORTO E PROROGA SCADENZE** - Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 contiene anche disposizioni attinenti alla circolazione stradale, per le quali si è reso necessario fornire un indirizzo operativo che possa garantire la loro corretta ed uniforme applicazione attraverso la circolare suddetta. Fornisce chiarimenti rispetto ai seguenti argomenti:

- Circolazione del veicolo da sottoporre a visita e prova o revisione.
- Scadenza della validità della patente di guida
- Proroga di validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza.
- Pagamento in misura scontata delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada
- Proroga dei termini nel settore assicurativo

### PROROGA DOCUMENTI DI GUIDA

| N. | Documento                                                                                                                                                             | Nuova scadenza |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Certificati di Abilitazione Professionale (CAP) in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile 2020                                                                          | 15 giugno 2020 |
| 2  | Permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente che devono sottoporsi a visita medica presso le Commissioni Mediche Locali                             | 15 giugno 2020 |
| 3  | Attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni per guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate   | 15 giugno 2020 |
| 4  | Attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 60 anni per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto persone | 15 giugno 2020 |
| 5  | Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020                                                                        | 30 giugno 2020 |
| 6  | Certificati di Formazione Professionale per il trasporto di merci pericolose (CFP ADR) aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020                              | 30 giugno 2020 |
| 7  | Domande per il sostenimento dell'esame di teoria per il conseguimento delle patenti di guida (ove previsto) scadenti entro il 30 aprile 2020                          | 30 giugno 2020 |
| 8  | Autorizzazioni all'esercizio di guida ("fogli rosa") con scadenza tra 1° febbraio e 30 aprile 2020                                                                    | 30 giugno 2020 |
| 9  | Patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020                                                                                                                      | 31 agosto 2020 |

### PROROGA VALIDITA' AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE

| N. | Documento                                                                                                                                                                                                                                    | Nuova scadenza |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A  | Estratti carta di circolazione rilasciati da UMC (art. 92 c.d.s.)                                                                                                                                                                            | 15 giugno 2020 |
| B  | Ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza (art. 92 c.d.s.)                                                                                                                                                                             | 15 giugno 2020 |
| C  | Fogli di via (art. 99 cds)                                                                                                                                                                                                                   | 15 giugno 2020 |
| D  | Carte di circolazione e le relative targhe EE (art. 134 c.d.s.)                                                                                                                                                                              | 15 giugno 2020 |
| E  | Autorizzazioni alla circolazione di prova per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo                                                                                                                                       | 15 giugno 2020 |
| F  | Validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell'intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP | 15 giugno 2020 |





**PROROGA REVISIONI DECRETO 17 MARZO 2020 N. 18**

| N. | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nuova scadenza  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell'art. 92 del Decreto 17 marzo 2020 n. 18 ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020. La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito "ripetere" e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede. Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del c.d. "Barrato Rosa" per i veicoli che trasportano merci in regime ADR. La sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell'art. 78 del c.d.s., segue il periodo di proroga introdotto dall'art. 92, comma 4, del Decreto legge 17.3.2020 n. 18. | 31 ottobre 2020 |

**AUTORIPARATORI / "A TESTA ALTA" INCONTRI VIRTUALI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE** - Confartigianato Autoriparazione insieme a Focus Officina lancia un percorso di aggiornamento professionale realizzato attraverso incontri virtuali con esperti del settore e corsi di formazione riguardanti la gestione di impresa, le attività di marketing e le nuove possibili aree di business. Tutti i video sulla pagina Facebook di FocusOfficina <https://www.facebook.com/pg/FocusOfficina/videos/>

**AUTORIPARATORI / DOCUMENTAZIONE PER OFFICINA** - Informiamo che la Categoria Autoriparatori di Confartigianato si è dotata di un manuale aderente al Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

**CENTRI DI REVISIONE/REVISIONI AUTO DIFFERIMENTO TERMINI**  
Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, "Cura Italia", all'articolo 92, comma 4, prevede uno slittamento dei termini per cui le revisioni in scadenza nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 31 luglio 2020 possono essere effettuate **entro il 31 ottobre 2020**.

**ESTETISTE / NORME DI RIFERIMENTO PER I CENTRI ESTETICI CHE UTILIZZANO APPARECCHIATURE LASER DI CLASSE 3B E 4**  
L'allegato al Decreto interministeriale 206/2015 prevede fra gli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista il "laser estetico defocalizzato per depilazione" (scheda 21b). Il trattamento con questo apparecchio "deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal costruttore o da altro ente competente adeguata formazione sia per gli aspetti di sicurezza sia per gli aspetti tecnici dei trattamenti stessi. La formazione è normalmente demandata al costruttore. L'attestato di operatore laser rilasciato dal costruttore è legato al superamento di una verifica scritta. Il datore di lavoro per installazioni laser di classe 3b e 4 deve servirsi della consulenza specialistica di un Tecnico Sicurezza Laser (TSL) con competenze specifiche.

**ACCONCIATORI E ESTETISTE/ VENDITA PRODOTTI CON CONSEGNA A DOMICILIO** - L'attività che già effettua vendita di prodotti in negozio e che è in possesso di una **licenza di vendita di prodotti per il commercio al dettaglio** può vendere i prodotti a distanza nel periodo di sospensione dell'attività utilizzando un servizio di corriere esterno o con consegna a domicilio con mezzi propri se in possesso di autorizzazione locale a poterla effettuare ove prevista. Al momento della consegna va mantenuta la distanza di un metro. I titolari si devono recare all'interno dei locali, che devono restare chiusi, limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento delle relative attività organizzative.

**ELETTRICISTI IDRAULICI BRUCIATORISTI MANUTENTORI / INDICAZIONI UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ** - Sul nostro sito abbiamo messo a disposizione delle aziende la procedura manutenzione impianti contenente alcune indicazioni che possono essere utili per svolgere l'attività lavorativa che riteniamo possa essere utile in questo particolare periodo in cui si susseguono vari decreti per affrontare l'attuale emergenza sanitaria.

**F-GAS** - La circolare del Ministero dell'Ambiente pubblicata il 23 marzo 2020 estende al **15 giugno** la validità delle certificazioni f-gas in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile. ACCREDIA ha predisposto la circolare tecnica n. 10/2020 relativa alla gestione dei mantenimenti delle certificazioni con scadenza annuale compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 in cui vengono specificati anche alcuni chiarimenti relativi alle nuove certificazioni Fgas Persone contenute nella precedente Circolare Tecnica ACCREDIA n. 06/20. Unioncamere ha già inviato ai CAB l'elenco delle certificazioni Fgas Imprese scadute o in scadenza tra il periodo compreso tra il 31 gennaio e 15 aprile 2020.

Per quanto riguarda invece le certificazioni Fgas Imprese e/o Fgas Persone con scadenza annuale per il mantenimento compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile:

- se sono state già sospese a causa di un incompleto invio della documentazione, incluso il pagamento, il CAB dovrà provvedere alla riattivazione. Qualora l'impresa o la persona non dovesse completare l'invio della documentazione prima, il 16 giugno il CAB sospenderà nuovamente la certificazione;
- per le certificazioni ancora valide, l'eventuale sospensione dovrà essere registrata al 16 giugno 2020, e non entro 10 giorni lavorativi alla scadenza annuale come prevista dagli schemi Fgas.

**IMPRESE DI PULIZIA/CHIARIMENTI SULL'ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE** - Poiché la sanificazione va fatta da aziende abilitate ai sensi del DM 7/7/1997 n. 274, Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, spetta a tale azienda stilare un piano di sanificazione periodica, e poi certificare l'avvenuta sanificazione. Invitiamo a scaricare dal nostro sito la scheda e l'ulteriore documentazione che riporta indicazioni per:

- *sanificazione quotidiana pulizia e disinfezione*
- *pulizia di ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di Covid-19*
- *pulizia di ambienti sanitari*
- *sanificazione/igienizzazione totale*
- *informativa per i lavoratori*

**ODONTOTECNICI / REGOLAMENTO 2017/745 SUI DISPOSITIVI MEDICI – PROPOSTA DI RINVIO**

Il Parlamento Europeo ha approvato con procedura d'urgenza la proposta della Commissione di rinvio di un anno dell'applicazione del Regolamento sui Dispositivi Medici che sarebbe dovuto entrare in vigore il prossimo 26 maggio.

La risoluzione legislativa del Parlamento sarà ora sottoposta all'approvazione degli Stati Membri per poi essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. È previsto che l'iter si concluda entro i primi giorni di maggio.





## I NOSTRI CORSI PASSANO IN MODALITÀ ONLINE

Importante novità per i corsi organizzati da Confartigianato Imprese Lecco: già da qualche settimana, infatti, tutte le lezioni vengono svolte in modalità online utilizzando GoToMeeting, una piattaforma online facile da utilizzare ed accessibile tramite smartphone, pc o tablet.

Sono partiti per primi i 3 corsi di inglese che già si stavano svolgendo in aula nella nostra sede di Lecco (Inglese Elementary, Pre-Intermediate e Conversation): la soluzione più efficace in termini di ripresa delle attività formative, anche per non disperdere le conoscenze acquisite durante le lezioni svolte in aula, consentendo la prosecuzione nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali. Sarà poi la volta del corso di Excel, che verrà avviato e svolto interamente in modalità online.

**Non perdere su [www.artigiani.lecco.it](http://www.artigiani.lecco.it) tutti gli aggiornamenti circa le prossime proposte formative online... STAY TUNED!**



## ASSERTIVITÀ E PROATTIVITÀ AI TEMPI DEL COVID-19

Ottimo riscontro per il corso online "Assertività ai tempi del Covid-19, gestire conflitti e rafforzare i legami" di Confartigianato Imprese Lecco svolto nei giorni scorsi sulla piattaforma GoToMeeting, pensato per aiutare gli imprenditori artigiani e i loro collaboratori a gestire al meglio la situazione complicata che stiamo tutti vivendo. Il docente Umberto Maggesi, ha illustrato come riuscire a costruire, dal conflitto, una strategia che rinforzi la relazione, anche in una situazione di emergenza che costringe a condividere spazi ristretti e molto tempo insieme. Posticipato, invece, per martedì 19 e 26 maggio, dalle h. 15 alle h. 17, il corso online "Proattività ai tempi del Covid-19: darsi obiettivi e ottimizzare il tempo", con il medesimo formatore che illustrerà come questo momento, per molte persone, possa significare avere più tempo a disposizione ma senza un'idea precisa di come utilizzarlo: sapersi dare degli obiettivi, inserendoli in una disciplinata gestione del tempo, aiuta a ottimizzare questo periodo, implementando le competenze che serviranno per ripartire al meglio. Per maggiori informazioni e iscrizioni visita la sezione corsi [www.artigiani.lecco.it](http://www.artigiani.lecco.it) o contatta l'Ufficio Formazione a [formazione@artigiani.lecco.it](mailto:formazione@artigiani.lecco.it).

**Vuoi segnalarci qualche specifica esigenza formativa per te e per la tua azienda? Vorresti approfondire singole tematiche tramite corsi di formazione online?**

Manda una mail a [formazione@artigiani.lecco.it](mailto:formazione@artigiani.lecco.it), l'ufficio Formazione resta a tua disposizione per una valutazione dei fabbisogni formativi, sia trasversali che di carattere tecnico.

## Energia: forte riduzione per elettricità -18,3% e gas -13,5%



Le perduranti basse quotazioni delle materie prime nei mercati all'ingrosso, legate ad una decisa riduzione dei consumi anche a causa dell'emergenza CO-

VID-19, e una sostanziale stabilità nel fabbisogno degli oneri generali portano infatti ad una riduzione del -18,3% per l'elettricità e del -13,5% per il gas per la famiglia tipo[1] in tutela. Per quanto riguarda una misurazione degli effetti sulle famiglie (al lordo tasse), per l'elettricità la spesa per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole[2] (compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020) sarà di circa 521 euro, con una variazione del -7,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1° luglio 2018 - 30 giugno 2019), corrispondente a un risparmio di circa 45 Euro/anno. Nello stesso periodo, la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.019 euro, con una variazione del -12% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente, corrispondente ad un risparmio di circa 139 euro/anno. Rispetto all'anno scorrevole, quindi, il risparmio complessivo per la famiglia tipo per elettricità e gas è di circa 184 euro/anno. Viene aumentata fino ad 1 miliardo e mezzo di euro (rispetto al miliardo attuale) la disponibilità massima dello specifico conto già istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'emergenza COVID-19, per garantire la sostenibilità degli attuali e futuri interventi regolatori a favore dell'intera filiera dell'energia elettrica e del gas, con beneficio in ultima analisi per consumatori e utenti. L'aggiornamento

delle condizioni di tutela del secondo trimestre 2020 riflette quotazioni nei mercati all'ingrosso dell'elettricità e del gas attese in calo, legate ad una contrazione dei consumi che potrà continuare nei prossimi mesi, anche a causa dell'emergenza COVID-19. Infatti, per quanto riguarda le principali commodity energetiche, i forti cali all'ingrosso - primi fra tutti quelli del petrolio - scontano la prospettiva di una riduzione sensibile della domanda già nel mese in corso e in quelli successivi, per effetto delle misure stringenti adottate dalla maggior parte dei Paesi in relazione alla pandemia (con riduzione dell'operatività delle filiere produttive, chiusura delle attività non essenziali, limitazione degli spostamenti interni e internazionali). A ciò si aggiunge il significativo trend al ribasso dei prezzi spot del gas naturale, già iniziato nel primo trimestre 2020, da cui dipende fortemente la generazione elettrica.

Per l'energia elettrica la riduzione finale è completamente determinata dal forte calo dei costi della materia energia elettricità, -18,3% sulla spesa della famiglia tipo in maggior tutela. Invariati gli oneri generali e le tariffe regolate di rete (trasmissione, distribuzione e misura). Per il gas naturale l'andamento è determinato da un forte calo della spesa per la materia prima (-12,4% sulla spesa della famiglia tipo), legata alle quotazioni attese nei mercati all'ingrosso nel prossimo trimestre, a cui si somma il calo delle tariffe regolate di trasporto e distribuzione (-1,1%), determinato principalmente dalle componenti legate al trasporto. Stabili gli oneri generali. Si arriva così al -13,5% per l'utente tipo in tutela.



# COVID-19: riepilogo delle proroghe legislative

## RIFIUTI

La scadenza per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (**MUD**) è prorogata al **30 giugno 2020** (DL 18/2020 art. 113 comma 1); la pro-roga include anche la comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**).

La scadenza per la presentazione della comunicazione annuale pile ed accumulatori è prorogata al **30 giugno 2020** (DL 18/2020 art. 113 comma 1); La comunicazione, da parte degli impianti di trattamento, della quantità annuale di RAEE trattati, al Centro di Coordinamento è prorogata al **30 giugno 2020** (DL 18/2020 art. 113 comma 1);

La scadenza per il versamento del **diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è prorogata al 30 giugno 2020** (DL 18/2020 art. 113 c. 1). Con circolare n. 4 del 23 marzo 2020 l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito indicazioni operative in merito alla proroga della **validità delle autorizzazioni in scadenza**, definita dall'art. 103 comma 2 del DL 18/2020. In caso di utilizzo della proroga, l'Albo ha segnalato l'obbligo di presentare fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell'iscrizione e quella del 15 giugno 2020. Inoltre, in merito alla sospensione dei procedimenti in corso, definita dall'art. 103 comma 1, per i procedimenti riguardanti la variazione dell'iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 aprile 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette.

Il 02 aprile 2020 su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia è stata pubblicata l'ordinanza O.p.g.r. 1 aprile 2020 – n. 520 **“Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”** in deroga rispetto all'impianto normativo vigente. Le indicazioni contenute nell'ordinanza sono valide fino al 31 agosto 2020. Gli interventi proposti interessano differenti ambiti della gestione dei rifiuti e delle attività di bonifica e messa in sicurezza del suolo, nel seguito una sintesi degli aspetti ritenuti più rilevanti. I rifiuti di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria devono essere classificati come rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato, con le modalità indicate dalla nota dell'ISS (008293 del 12 marzo 2020).

I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc. ...) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta, prodotti da utenze domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria devono essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato. I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc. ...) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati.

Sono previste significative deroghe per gli impianti di gestione rifiuti, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e in materia di elaborazione dei Piani di emergenza: Gli impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all'anno, in riferimento all'arco temporale del 2020 devo applicare come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento; tale deroga si applica automaticamente agli impianti senza bisogno di comunicazione; Per impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in riferimento all'arco temporale del 2020 è aumentata del 10%; tale deroga può applicarsi sin da subito, ma il Direttore tecnico dell'impianto o un tecnico abilitato devono inviare una comunicazione a agli enti competenti; Impianti autorizzati alle operazioni D10 ed R1, possono operare a saturazione del carico termico nominale in riferimento all'arco temporale del 2020; i gestori devono inviare una comunicazione agli enti competenti, indicando il carico termico nominale. Gli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possono aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%. La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06 ferme restando le «quantità massime» fissate dalla normativa per tali impianti. Gli stoccaggi in deroga possono essere realizzati nelle medesime aree già autorizzate, con attenzione alle norme tecniche e di sicurezza. I titolari dei suddetti impianti devono inviare apposita comunicazione, redatta dal Direttore Tecnico dell'Impianto o tecnico abilitato, agli enti competenti, che dia evidenza del pieno rispetto degli obblighi in ambito antincendio, del rispetto delle norme tecniche sulla gestione dei rifiuti e della protezione ambientale.

**Sempre nel rispetto delle norme tecniche e di prevenzione incendi sono temporaneamente mutati i criteri per la gestione del “Deposito temporaneo” di cui dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/2006 e in particolare: i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.**

L'ordinanza delinea inoltre indicazioni e deroghe sulle modalità operative per attività di raccolta rifiuti urbani, per impianti di termovalorizzazione, per la gestione delle terre e rocce da scavo, per le campagne di impianti mobili di trattamento rifiuti, e per le attività di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza, e interventi di bonifica di siti contaminati. Per tali previsioni si rimanda alla lettura dell'ordinanza.





### EMISSIONI GAS SERRA (EU-ETS)

Con Deliberazione 18/2020, era stata già definita la possibilità di **esenzione dalla visita in sito** per la **verifica delle emissioni 2019**. Con deliberazione 44 del 25 marzo 2020 il termine del 31 marzo per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione annuale delle emissioni di gas serra è posticipato al **13 aprile 2020** per gli impianti soggetti ad ETS non ricadenti nell'allegato I del D.P.C.M. 22 marzo 2020 (attività esentate dalla sospensione, che possono quindi rimanere aperte). La comunicazione può avvenire con le modalità semplificate indicate nella deliberazione.

### EMISSIONI IN ATMOSFERA

In regione Lombardia, con decreto n. 3795 del 26/03/2020, è stato definito il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la trasmissione del **Piano gestione solventi** (art. 275 del d.lgs 152/2006), nonché del **bilancio di massa** relativo all'utilizzo dei COV previsti dagli allegati tecnici regionali concernenti le attività con utilizzo di solventi.

### ACQUE

La regione Lombardia con Deliberazione 2975 del 23/03/2020 ha prorogato al **30 settembre 2020** il termine di presentazione della **denuncia annuale delle acque derivate** nell'anno 2019

In regione Lombardia, in merito alla compilazione dell'applicativo **ORSO** da parte dei comuni e degli impianti di gestione di **rifiuti**, al momento non sono state previste specifiche proroghe. La prossima scadenza pertanto rimane fissata al **30 aprile**. Rimane la possibilità di chiedere una proroga di 30 giorni come previsto dal punto 6 della DGR 6511/2017.

**REGIONE LOMBARDIA - Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

### AIA - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

In **Lombardia**, per gli impianti soggetti ad **AIA**, la regione con il DDS 3430-2020 ha:

- prorogato al **31 ottobre** il termine per l'inserimento dei dati 2019 nell'applicativo **AIDA**.
- Sospeso fino al **31 ottobre** l'obbligo di compilazione della **modulistica IPPC online** in occasione della presentazione di istanze di rilascio, riesame o modifica delle AIA

Sospeso fino al **30 aprile 2020** i **controlli sulle emissioni** previsti dai piani di monitoraggio delle **AIA**, in particolare se effettuati con ricorso a personale esterno specializzato.

### ADR - TRASPORTO SU STRADA DI MERCI PERICOLOSE

Con Decreto 10 marzo 2020 (GU del 23-3-2020) il Ministero dei Trasporti ha stabilito che le carte di qualificazione del conducente ed i **certificati di formazione professionale ADR**, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale,

fino al **30 giugno 2020**. Inoltre con circolare 9487 del 24 marzo 2020 il Ministero dei trasporti ha chiarito che la validità delle **patenti di guida** in scadenza dal 31 gennaio 2020 è pro-rogata fino al **31 agosto 2020** ai sensi dell'art. 104 DL 18/2020 (essendo documenti di riconoscimento). Oltre alle proroghe intervenute a livello nazionale, l'accordo multilaterale **M324** ha introdotto le seguenti proroghe, applicabili ai trasporti effettuati nei territori dei paesi sottoscrittori; l'accordo è stato firmato anche dall'Italia in data 24 marzo. La validità dei **certificati di formazione dei conducenti** di veicoli adibiti al trasporto ADR che scadevano tra il 1° marzo e il 1° novembre 2020 è estesa al **30 novembre 2020**. I documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari frequentano il corso e superano l'esame prima del 1° dicembre 2020. La validità dei **certificati dei consulenti ADR** che scadono tra il 1° marzo e il 1° novembre 2020 è estesa al **30 novembre 2020**. I documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari superano l'esame ADR prima del 1° dicembre 2020. L'accordo multilaterale **M325** ha esteso al **30 agosto 2020** la validità di tutti i **certificati di approvazione dei veicoli** e di tutti i **controlli periodici e intermedi delle cisterne** con scadenza tra il 1° marzo e il 1° agosto 2020. L'accordo si applica ai trasporti effettuati nei territori dei paesi che l'hanno sottoscritto ed è stato firmato anche dall'Italia in data 24 marzo; è valido fino a settembre 2020.

### PNEUMATICI FUORI USO - EMANATO IL NUOVO REGOLAMENTO - DECRETO MATTM

*Ministero dell'Ambiente - Gazzetta Ufficiale n.93 del 08-04-2020*

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in nuovo Regolamento che regola la responsabilità estesa dei **produttori e importatori** nella gestione dei Pneumatici Fuori Uso (PFU).

Il DM n. 182/2019 disciplina tempi e modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del D.Lgs.vo 152/2006.

Una delle principali novità introdotte è l'istituzione del **Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici presso il MATTM**, le cui modalità operative verranno definite con successivo DM del Ministero dell'Ambiente.

Questo consentirà:

- maggiori controlli sugli acquisti dall'estero, in particolare on-line, da cui spesso hanno origine flussi irregolari
- miglior servizio ai gommisti
- obblighi più stringenti di raccolta per scongiurare ogni rischio di abbandono nell'ambiente
- eventuale riduzione del contributo ambientale sull'acquisto di pneumatici, visto che gli eventuali avanzi economici di fine anno dovranno essere utilizzati per ridurre l'importo del contributo ambientale legato all'acquisto di pneumatici nuovi e non solo per interventi "straordinari" di gestione dei PFU come era in precedenza.





# MALATTIE PROFESSIONALI

## Come prevenirle e gestirle in azienda

La malattia professionale è una **patologia** la cui causa agisce **lentamente e progressivamente sull'organismo** (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle **lavorazioni rischiose**.

È ammesso, tuttavia, il concorso di **cause extraprofessionali**, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.

Per le malattie professionali, quindi, non basta l'occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un **rapporto causale**, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.

Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto "**rischio ambientale**").

Spendere per la prevenzione delle malattie professionali conviene, oltre che al lavoratore, anche alle aziende e al sistema Paese.

Grazie alla prevenzione, è possibile **ridurre i costi dell'assistenza sanitaria**, le indennità, l'assenteismo e, di conseguenza, migliorare la produttività; è possibile mantenere in attività i dipendenti più anziani, promuovere metodi e tecnologie di lavoro più efficienti, nonché diminuire le assenze o riduzione dell'orario di lavoro per l'assistenza di un familiare.

Il seminario formativo intende focalizzare l'attenzione sulle malattie professionali derivanti dall'esposizione ai **principali fattori di rischio** presenti negli ambienti di lavoro ed individuare **azioni preventive** per evitare.

**25 giugno 2020**  
**dalle 18.15 alle 20.15**  
**PER SAPERNE DI PIÙ PARTECIPA**  
**AL CONVEGNO GRATUITO!**  
**CONVEGNO GRATUITO**  
**CONFARTIGIANATO**  
**IMPRESE LECCO**  
**Via Galileo Galilei, 1 - Lecco**  
**Per info e iscrizioni al convegno**  
**iscrizioni@economieambientali.it**  
**www.economieambientali.it**

